

### 305<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

Presidenza del Vice Presidente VENANZI.

#### INDICE

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE . . . . . Pag. 14869

##### COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI MERCATO MOBILIARE E DI SOCIETA' PER AZIONI

Nomina di membri . . . . . 14867

CONGEDI . . . . . 14867

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 14867

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 14867

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 14867

Rimessione all'Assemblea . . . . . 14868

##### Seguito della discussione:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114); « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,

in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga:

AGRIMI, *relatore* . . . . . Pag. 14888

BACCHI . . . . . 14891

BRANCA . . . . . 14896

\* BUCCINI . . . . . 14888 e *passim*

FILLIETROZ . . . . . 14895

\* GUI, *Ministro senza portafoglio* . . . . . 14882

14890, 14895

LANFRÈ . . . . . 14890

\* MAFFIOLETTI . . . . . 14889 e *passim*

MURMURA . . . . . 14891, 14892

OLIVA . . . . . 14890

\* TOROS, *Ministro senza portafoglio* . 14884, 14888

##### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 14896, 14897

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE . . . . . 14896

BACCHI . . . . . 14896

##### PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE . . . . . 14868

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*



## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**FILETTI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Congedi

**PRESIDENTE**. Ha chiesto congedo il senatore Follieri per giorni 1.

### Annunzio di nomina di membri della Commissione consultiva in materia di mercato mobiliare e di società per azioni

**PRESIDENTE**. Sono stati chiamati a far parte della Commissione consultiva in materia di mercato mobiliare e di società per azioni prevista dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1974, n. 216, i senatori Alessandrini, Bacchi, Boldrini, Borsari, Buzio, Carollo, Colajanni, De Ponti, Nencioni, Pastorino, Pella, Pinna, Segnana, Zuccalà e Zugno.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE**. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**MONTINI**. — « Modifica all'articolo 8 della legge 9 luglio 1967, n. 589, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (1703);

**PREMOLI**. — « Modificazione all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esenzione dalla imposta sul valore aggiunto delle operazioni di restauro delle opere d'arte » (1704).

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

**PRESIDENTE**. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo annuo all'Ufficio internazionale delle epizootie con sede in Parigi » (1668), previ pareri della 5ª e della 12ª Commissione.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE**. Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

**PASTORINO** ed altri. — « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, numero 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1463); col seguente nuovo titolo: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745 e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa ».

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, numero 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (1687) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

### Annunzio di rimessione all'Assemblea di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Su richiesta di oltre un quinto dei componenti la 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), a norma dell'articolo 35, comma

secondo, del Regolamento, il disegno di legge: « Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974 » (1503), già assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

### Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 9 luglio all'inizio delle ferie estive del 1974

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 9 luglio all'inizio delle ferie estive, con riserva di successive integrazioni:

- Disegno di legge n. 1696. — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 (termini di prescrizione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) (*presentato al Senato - scade il 20 agosto 1974*).
- Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, recante norme per l'esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 2 agosto 1974*).
- Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, in materia di distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 5 agosto 1974*).
- Disegni di legge nn. 16, 1422 e 1497. — Nuove norme contro la criminalità (*dalla sede redigente, per la sola votazione finale*).
- Disegni di legge nn. 114, 504, 516 e 580. — Proroga dei termini stabiliti dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante mo-
- difiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica amministrazione.
- Disegno di legge n. 1636. — Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
- Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 20 agosto 1974*).
- Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 18 agosto 1974*).
- Disegno di legge n. 1640. — Piano poliennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
- Disegno di legge n. 1658. — Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (*già approvato dalla Camera dei deputati*).

305ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 LUGLIO 1974

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Disegno di legge n. 1503. — Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974.</li> <li>— Disegni di legge nn. 498, 632 e 1187. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ratifiche di accordi internazionali.</li> <li>— Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.</li> <li>— Mozioni.</li> <li>— Interrogazioni e interpellanze.</li> </ul> |
|---|--|

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 9 al 19 luglio 1974

P R E S I D E N T E . Sulla base del suesposto programma, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 9 al 19 luglio 1974:

- |           |                                    |  |
|-----------|------------------------------------|--|
| Martedì   | 9 luglio ( <i>pomeridiana</i> )    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Interrogazioni e interpellanze.</li> </ul>  |
| Mercoledì | 10 luglio ( <i>pomeridiana</i> )   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ratifiche di accordi internazionali.</li> <li>— Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.</li> <li>— Disegno di legge n. 1696. — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga dei termini di prescrizione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (<i>presentato al Senato - scade il 20 agosto 1974</i>).</li> </ul>  |
| Giovedì   | 11 luglio ( <i>pomeridiana</i> )   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, recante norme per l'esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 2 agosto 1974</i>).</li> </ul>   |
| Venerdì   | 12 luglio ( <i>antimeridiana</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, in materia di distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 5 agosto 1974</i>).</li> <li>— Disegni di legge nn. 16, 1422 e 1497. — Nuove norme contro la criminalità (<i>dalla sede redigente, per la sola votazione finale</i>).</li> </ul> |

Martedì	16 luglio ( <i>antimeridiana</i> )
»	» ( <i>pomeridiana</i> )
Mercoledì	17 luglio ( <i>pomeridiana</i> )
Giovedì	18 luglio ( <i>antimeridiana</i> )
»	» ( <i>pomeridiana</i> )
Venerdì	19 luglio ( <i>antimeridiana</i> )

— Seguito dei disegni di legge nn. 114, 504, 516 e 580. — Proroga dei termini stabiliti dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica amministrazione.

— Disegno di legge n. 1636. — Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento detto calendario sarà distribuito.

Informo quindi che, a causa del richiesto rinvio di alcuni degli argomenti (ratifiche di accordi internazionali e autorizzazioni a procedere in giudizio) che — sulla base dello schema dei lavori della settimana in corso — avrebbero dovuto essere iscritti all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, venerdì 5 luglio, la Conferenza ha convenuto sull'opportunità che detta seduta non abbia luogo e che gli argomenti di cui sopra siano trattati nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 luglio.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

- « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114);
- « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;
- « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati

#### civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione »; « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio agli insegnanti », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato », d'iniziativa del senatore Tanga.

Ricordo che sono stati illustrati dai presentatori tutti gli emendamenti all'articolo 1

e che sugli stessi emendamenti il relatore, senatore Agrimi, ha espresso il parere della Commissione.

Ricordo altresì che lo stesso relatore ha sottoposto ai presentatori di alcuni emendamenti delle proposte di modifica. Se i presentatori degli emendamenti cui esse si riferiscono le accoglieranno, gli emendamenti stessi saranno posti ai voti nella nuova formulazione.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1.

**F I L E T T I**, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 21 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonchè degli uffici e del personale anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) a trasferire alle Regioni le funzioni degli enti pubblici nazionali ed interregionali che operano nell'ambito delle materie devolute alla competenza regionale, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonchè gli uffici, i beni ed il relativo personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare alle Regioni, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative statali in materie connesse che valgano a rendere possibile un esercizio organico delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale;

d) a prevedere e disciplinare la facoltà delle Regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali, ai sensi dell'articolo

118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi oltre che a quelli contenuti nell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

1) l'identificazione delle materie per settori organici dovrà essere realizzata in base a criteri oggettivi e non in base alle funzioni finora esercitate dai Ministeri e dagli organi periferici dello Stato;

2) nel trasferimento di uffici andranno evitate forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle Regioni; dovrà, altresì, essere completato il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) di subdelegare alle Province, Comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato, prevedendosi i necessari poteri di indirizzo, controllo e rimedi sostitutivi, sia da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, che di queste nei confronti dei predetti enti locali;

c) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate;

4) l'attribuzione diretta a Province, Comuni ed altri enti locali di funzioni di interesse esclusivamente locale obbedirà a criteri di omogeneità evitando la coesistenza di competenze residue delle Regioni; saran-

no altresì regolati i rapporti finanziari tra i vari enti;

5) sarà provveduto al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge che avrà valore di principi, nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione. Sarà prevista la facoltà del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di adottare, accertata l'inattività degli organi regionali che possa comportare l'inadempimento di obblighi comunitari, provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale;

6) sarà provveduto a che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma ed in conformità dei principi e criteri direttivi stabiliti al secondo comma, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nelle Regioni a statuto speciale a quella delle Regioni a statuto ordinario.

Sono fatte salve le procedure ed i termini previsti dagli statuti speciali per quanto attiene alla competenza attribuita alle Regioni e Province ad autonomia speciale.

In attuazione di quanto disposto dai commi precedenti dovrà essere completato il trasferimento, per settori organici, alle Regioni a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e Bolzano, delle attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie spettanti alle Regioni e Province predette a norma dei rispettivi statuti, mediante trasferimento degli uffici periferici, dei servizi e del personale dello Stato. Verranno in conseguenza indicati i mezzi per far fronte alle spese re-

lative provvedendo alla corrispondente soppressione dei capitoli nel bilancio dello Stato.

Qualora gli uffici trasferiti siano titolari di competenze statali residue, e le funzioni trasferite siano prevalenti, il Governo potrà emanare, d'intesa con le Regioni o le Province rispettivamente interessate, decreti legislativi per provvedere alla delega, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione e degli articoli 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nel trasferimento e nella delega di funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del comma precedente saranno comunque comprese tutte le funzioni amministrative che sono state o saranno trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e a norma della presente legge.

D'intesa con le Regioni a statuto speciale o le Province rispettivamente interessate, potrà essere ad esse trasferito il personale statale, anche delle Amministrazioni centrali, nel limite del contingente corrispondente alle funzioni trasferite o delegate, provvedendosi contestualmente alle correlative riduzioni degli organici delle Amministrazioni statali interessate.

Al personale statale trasferito ai sensi del presente articolo, saranno estese, in quanto occorra, le disposizioni e le agevolazioni previste per gli analoghi trasferimenti alle Regioni già effettuati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni a statuto ordinario che attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del

Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali nonchè quelle delle province di Trento e Bolzano sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1 e delle proposte di modifica formulate dal relatore.

**F I L E T T I**, Segretario:

*All'inizio del primo comma, sostituire le parole: « entro 12 mesi », con le altre: « entro 18 mesi ».*

1.52

IL GOVERNO

Proposta del relatore in sostituzione dei successivi emendamenti 1.1, 1.47 e 1.33:

*Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) a trasferire alle Regioni le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da Enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonchè a trasferire contestualmente i rispettivi uffici, i

beni ed il relativo personale, nel rispetto della posizione economica acquisita.

Qualora l'attività degli Enti riguardi non più di tre Regioni contigue potrà affidarsene la gestione ad un consorzio costituito fra le Regioni stesse, d'intesa con le medesime ».

1.61

*Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) a completare il trasferimento alle Regioni delle funzioni attinenti alle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, tuttora esercitate da Enti pubblici nazionali ed interregionali ed a trasferire contestualmente gli uffici, i beni ed il relativo personale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

1.1           BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE  
                  SANCTIS, DINARO, PAZIENZA, PI-  
                  STOLESE, ENDRICH

*Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) a trasferire alle Regioni le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonchè a trasferire i rispettivi uffici, i beni ed il relativo personale, nel rispetto della posizione economica acquisita ».

1.47           BARRA, DE CAROLIS, SANTALCO, SI-  
                  GNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO,  
                  MURMURA, NOÈ, PACINI

*Al primo comma, lettera b) sopprimere le parole: « fatte salve comunque quelle già trasferite » ed aggiungere, in fine, le parole: « a provvedere allo scioglimento di tutti gli enti pubblici nazionali o interregionali che operano esclusivamente nell'ambito delle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e della presente legge, salva la possibilità di mantenere in vita, d'intesa con le Regioni interessate, enti interregionali da affidare alla gestione consortile delle Regioni stesse;*

a provvedere allo scioglimento degli enti pubblici nazionali o interregionali che operano prevalentemente nell'ambito delle materie predette, delegando in tal caso alle Regioni le funzioni residue, e salva la possibilità di mantenere in vita, d'intesa con le Regioni interessate, enti interregionali da affidare alla gestione consortile delle Regioni stesse; a provvedere al riordinamento degli enti pubblici nazionali o interregionali che, operando prevalentemente nell'ambito di materie di competenza statale, cessano, in forza della presente legge, di esercitare le funzioni trasferite o delegate alle Regioni ».

1.33 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) a delegare alle Regioni a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative statali in materie connesse affini e complementari che valgano a rendere possibile un esercizio organico delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni ovvero che risultino comunque necessarie all'assolvimento dei compiti assegnati alle Regioni dalla Costituzione e dagli Statuti regionali, in particolare nel settore dei servizi sociali, dell'assetto del territorio, dell'articolazione democratica della programmazione, ed a ricostruire l'unitarietà organizzativa e operativa per settori organici, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale ed evitando la coesistenza di competenze residue dello Stato ».

1.34 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*Al primo comma, lettera c), sostituire le parole da: « che valgano » sino al termine, con le altre: « nonchè a riordinare quelle già delegate, al fine di rendere possibile l'esercizio organico da parte delle Regioni delle funzioni amministrative trasferite o delegate,*

*provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale ritenuti necessari; ».*

1.53 IL GOVERNO

*Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) a disciplinare il ricorso delle Regioni agli uffici tecnici dello Stato ».

1.2 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al primo comma, sopprimere la lettera e).*

1.19 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) a determinare le funzioni proprie delle Province e dei Comuni, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, e quelle di interesse generale che gli stessi svolgono per conto dello Stato; ed attribuire alle Province ed ai Comuni e agli altri Enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, in conformità al disposto del successivo articolo 118, 1º comma; ed attribuire alle Province ed ai Comuni potestà regolamentare per quanto concerne le modalità di funzionamento dei propri organi e la distribuzione delle competenze tra gli organi stessi.

1.57 MURMURA

*In via subordinata all'emendamento 1.19, sostituire la lettera e) con la seguente:*

« e) ad attribuire alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale solo nelle materie diverse da quelle indicate nell'articolo 117 della Costituzione ».

1.20 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al primo comma, lettera e), sostituire le parole: « ad attribuire » con le altre: « a disciplinare l'attribuzione ».*

1. 3 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al primo comma, lettera e), sostituire le parole: « ad altri enti locali » con le altre: « alle comunità montane e consorzi di comuni e province ».*

1. 46 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*In via ulteriormente subordinata, all'emendamento 1. 19, al primo comma, lettera e), aggiungere, in fine le seguenti parole: « che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state trasferite alle Regioni ».*

1. 21 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Proposta del relatore in relazione al successivo emendamento 1. 38:

*Aggiungere alla fine dell'emendamento 1. 38 le parole: « provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari ». Resta così assorbito l'emendamento 1. 22.*

*Al primo comma, lettera e) aggiungere, alla fine, le parole: « nonchè ad attribuire ai predetti enti locali, ai sensi degli articoli 5 e 128 della Costituzione, altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative a loro attribuite a norma della legislazione vigente ».*

1. 38 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*Al primo comma, lettera f), dopo la parola « soppressione » inserire le altre: « o alla riduzione »*

1. 4 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al primo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« g) a provvedere al finanziamento delle funzioni delegate alle Regioni secondo le norme degli articoli 8, 17 lettera b), 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

1. 22 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) Il trasferimento delle funzioni sarà pieno e integrale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, tenendo conto della maggiore ampiezza che le stesse hanno assunto e della sempre più stretta connessione fra materie affini, complementari e strumentali e perseguendo lo scopo di rendere possibile una gestione unitaria del territorio secondo il metodo della programmazione e di rendere sempre più ampia e organica la sfera delle competenze delle Regioni e di quelle di Province e Comuni, come articolazioni dello Stato repubblicano, ai sensi degli articoli 5, 114, 115, 117, 118, 128 e della IX norma transitoria della Costituzione.

Le funzioni da trasferire saranno definite in relazione alla natura oggettiva delle materie di competenza regionale, indipendentemente dalle loro attuali modalità di esercizio da parte di diversi Ministeri, organi periferici, enti o organismi statali o pubblici. Le funzioni saranno trasferite senza alcuna riserva in favore di organi diversi da Province e Comuni o loro associazioni ed escludendo il mantenimento a organi centrali o periferici dello Stato o ad enti pubblici di qualsiasi funzione amministrativa diretta nelle materie di competenza regionale.

La tutela degli interessi nazionali, anche in relazione alla programmazione e agli obblighi internazionali e comunitari, ed il rispetto degli interessi di altre Regioni, essendo affidati esclusivamente all'esercizio della funzione politica di indirizzo e coordinamento, oltrechè al rispetto delle norme di cui agli articoli 117, 125, 126 e 127 della Costi-

tuzione, non potranno legittimare nessun ritaglio dalle competenze regionali di funzioni amministrative da riservare allo Stato.

L'interesse regionale non sarà identificato solo come inerente a funzioni che riguardino il territorio di una singola regione, ma come pertinente a tutte quelle funzioni che, pur interessando più regioni, non abbiano rilevante importanza nazionale.

Saranno incluse nel trasferimento le funzioni relative al credito e alla polizia amministrativa nelle materie di competenza regionale nonché le funzioni relative a settori organicamente connessi alle suddette materie, quali: ogni intervento pubblico in materia di assistenza sanitaria sociale e scolastica, l'igiene e la profilassi, l'alimentazione, l'ecologia, la difesa dell'ambiente e del territorio, i parchi naturali, la sistemazione idrogeologica, la bonifica, la tutela dei centri di interesse storico e artistico e delle zone di interesse archeologico e paesistico. Sarà esclusa qualsiasi limitazione che possa impedire alle Regioni di porre in atto nelle materie di loro competenza interventi che attuino servizi sociali a vantaggio della generalità dei cittadini ».

1.23 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNTI

*Al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: « e non » con le altre: « quali possono rilevarsi dalla normativa vigente e non soltanto ».*

1.5 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al secondo comma, numero 1) aggiungere in fine: « Dovrà essere evitata la riserva allo Stato di settori o parti delle materie di competenza regionale, provvedendosi alla tutela degli interessi statali o sovraregionali tuttora sussistenti nelle materie stesse mediante la legislazione di principio e l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali spettante allo Stato a norma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281; in particolare: nelle com-*

petenze regionali in materia sanitaria andranno comprese le funzioni di medicina preventiva e riabilitativa, di profilassi e di assistenza sanitaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; nelle funzioni regionali in materia di beneficenza andranno comprese, ferma restando la competenza statale in materia di previdenza sociale, tutte le funzioni relative ad attività e interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l'erogazione diretta o indiretta di prestazioni, anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell'ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale; vi andranno altresì comprese tutte le funzioni amministrative attualmente spettanti ad organi dello Stato nei confronti di comitati di soccorso ed altre istituzioni private di assistenza e beneficenza comunque operanti nel territorio regionale; nelle competenze regionali in materia di urbanistica e di agricoltura e foreste andranno comprese tutte le funzioni relative alla tutela dell'ambiente naturale, alla sistemazione idrogeologica, agli interventi per la protezione della natura, alle riserve e parchi naturali, alle strutture agricole, alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli e relativi impianti; nelle competenze regionali in materia di assistenza scolastica andranno compresi tutti gli interventi intesi a garantire e realizzare, anche mediante provvidenze generali o mediante la creazione di servizi ed infrastrutture, il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione; nelle competenze regionali in materia di tramvie e linee automobilistiche, saranno comprese altresì le funzioni amministrative relative a linee interessanti centri abitati di diverse Regioni, che saranno esercitate d'intesa fra le Regioni interessate o in forma consortile, con esclusione delle linee automobilistiche colleganti città capoluogo di Regione; saranno parimenti trasferite alle Regioni interessate, perchè le esercitino in forma consortile, le gestioni gover-

native dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ».

1. 39 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*Al secondo comma, numero 2), dopo le parole: « andranno evitate », inserire le altre: « di regola ».*

1. 48 BARRA, DE CAROLIS, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

*Al secondo comma, numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: « Andranno in particolare trasferiti alle Regioni il corpo forestale dello Stato e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali; dovranno inoltre essere trasferiti alle Regioni i beni del demanio armentizio, i semenzai, i beni del demanio fluviale e lacuale, nonchè i beni del demanio marittimo non interessanti la difesa nazionale o servizi di competenza statale ».*

1. 40 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*Al secondo comma, dopo il numero 2) inserire il seguente:*

« ... ) Contestualmente al trasferimento o alla delega alle Regioni di funzioni esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali si procederà coi medesimi decreti legislativi allo scioglimento degli enti che operino in modo esclusivo o prevalente nelle materie attribuite o delegate alle Regioni.

Le eventuali competenze residue di tali enti saranno di norma delegate alle Regioni e solo nel caso che comprovate esigenze di carattere tecnico non consentano tale delega, saranno affidate ad uffici dello Stato o ad altri enti pubblici ».

1. 24 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

« ... ) Il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni si estende anche ai procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni stesse delle funzioni amministrative ai sensi della legge 15 maggio 1970, n. 281, e della presente legge nonchè alla liquidazione di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori a detto trasferimento. Sono perciò soppressi nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 di detta legge: il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2; il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5; il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6; il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7; il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8; il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 9; il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10; il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 ».

1. 25 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma, numero 3), sostituire le parole: « sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà » con le altre: « sarà disciplinata la facoltà da parte delle Regioni ».*

1. 6 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al secondo comma, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) di emanare norme per l'integrazione e attuazione della legislazione statale, an-

305ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 LUGLIO 1974

che al fine di adattarla alle loro particolari esigenze, nonchè norme di organizzazione e di spesa, in relazione a tutte le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118, comma secondo della Costituzione ».

1.26 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma, numero 3), lettera a), sopprimere le parole: « e di spesa ».*

1.7 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al secondo comma, numero 3), lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « nonchè nei limiti di spesa in conformità della legge dello Stato e della successiva lettera c) ».*

1.8 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al secondo comma, numero 3), lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

« nonchè, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse, da precisarsi con i decreti delegati di cui al comma precedente ».

1.59 LA COMMISSIONE

*Al secondo comma, n. 3), sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) di subdelegare alle Province, Comuni ed alle Comunità montane o a consorzi di comuni e province le funzioni delegate dallo Stato, fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo dello Stato nei confronti degli atti di delega e di direzione adottati dalle Regioni nei confronti degli enti locali predetti ».

1.42 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*Al secondo comma, n. 3), lettera b), sostituire le parole da « di subdelegare » a « pre*

*vedendosi » con le altre: « di stabilire in ordine alle materie delegate ».*

1.9 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al secondo comma, n. 3), lettera b), sostituire le parole: « controllo e rimedi sostitutivi » con le altre: « rimedi sostitutivi ».*

1.27 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma, numero 3), lettera b), sopprimere la parola: « predetti ».*

1.10 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al secondo comma, numero 3), lettera b), aggiungere in fine le parole: « secondo le norme dei rispettivi Statuti regionali ».*

1.28 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma, numero 3), lettera c), sopprimere le parole: « o subdelegate ».*

1.11 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al secondo comma, n. 3), trasformare la lettera c) in un numero a sè stante.*

1.60. LA COMMISSIONE

*Al secondo comma sopprimere il numero 4).*

1.29 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma sopprimere il numero 4).*

1.43 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

*Al secondo comma sostituire il numero 4) con i seguenti:*

4) la determinazione delle funzioni proprie delle Province e dei Comuni dovrà essere fatta con riferimento alla dimensione locale degli interessi pubblici da soddisfare e all'esigenza di promuovere lo sviluppo economico-sociale delle collettività amministrative. In applicazione di tale criterio si provvederà al trasferimento di funzioni anche dallo Stato alle Province e ai Comuni ed alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato, Province e Comuni;

...) l'esercizio per conto dello Stato di funzioni di interesse generale sarà affidato alle Province ed ai Comuni, ovvero ai rispettivi organi, quando tali funzioni debbano essere svolte a livello locale e, per esigenze tecnico-organizzative od altre necessità amministrative, gli Enti e gli organi suddetti siano gli strumenti più idonei. Saranno previsti i poteri di controllo e coordinamento e di eventuale supremazia gerarchica spettanti agli organi dello Stato per le suddette funzioni;

...) l'attribuzione diretta a Province, Comuni e ad altri Enti locali di funzioni di interesse esclusivamente locale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione obbedirà a criteri di omogeneità evitando la coesistenza di competenze residue delle Regioni; saranno altresì regolati i rapporti finanziari tra i vari Enti;

...) dovranno essere precisati gli atti fondamentali che i Comuni e le Province, nell'esercizio della potestà regolamentare concernente la distribuzione delle competenze tra i propri organi, dovranno riservare ai rispettivi Consigli e sarà altresì previsto che i regolamenti organizzativi degli enti attribuiscono compiti di rilevanza esterna anche ai segretari comunali e ai funzionari preposti a vasti settori di amministrazioni, secondo i principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;

1. 58

MURMURA

*Al secondo comma sopprimere il numero 5).*

1. 12 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*In via subordinata all'emendamento 1. 12, sostituire il primo periodo del n. 5) con il seguente:*

« 5) a disciplinare le modalità di attuazione — per i casi in cui questa sia demandata alle Regioni — di regolamenti e di direttive della CEE in ordine alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione ».

1. 13 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Il relatore propone la nuova seguente formulazione del numero 5) che assorba i successivi emendamenti 1. 44 e 1. 54 (e che, se approvata, precluderebbe gli ulteriori emendamenti 1. 30 e 1. 31):

« 5) Sarà provveduto, nelle materie devolute ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge che avrà valore di principi, prevedendosi altresì che, in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali suscettibile di comportare inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla Regione per provvedere, nonchè la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale ».

1. 63

*Al secondo comma sostituire il numero 5) con il seguente:*

« 5) sarà provveduto al trasferimento alle Regioni, nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, delle funzioni amministrative relative all'attuazione di re-



tivi provvedimenti, disponga il compimento degli atti relativi ».

1. 32 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

*Al secondo comma, numero 6), sostituire le parole: « il Consiglio dei ministri », con le altre: « il Presidente del Consiglio dei ministri ».*

1. 49 BARRA, DE CAROLIS, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

*Alla fine del secondo comma dell'emendamento 1. 50, aggiungere il seguente periodo:*

« Con i decreti legislativi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, che saranno proposti da una Commissione paritetica di quattro membri, nominati due dal Governo della Repubblica e due dal Consiglio regionale Valdostano, si provvederà altresì a dettare le norme necessarie per dare attuazione allo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

1. 50/1 FILLIETROZ, TREU, BRUGGER, ZANNON, MURMURA, BUCCINI, OSSICINI, GERMANO, MAZZEI

*Sostituire i commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo con i seguenti:*

« Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma ed in conformità, in quanto applicabili, dei principi e criteri direttivi stabiliti al secondo comma, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nelle Regioni a statuto speciale a quella configurata nelle Regioni a statuto ordinario.

Ferma restando l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali secondo le procedure di cui agli articoli 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 65 della legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1, e 107 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dovrà essere completato il trasferimento, per settori organici, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, nelle materie spettanti alle Regioni e Province predette, a norma dei rispettivi statuti, mediante trasferimento degli uffici periferici, dei servizi e del personale dello Stato, regolando, ove occorra, i relativi rapporti finanziari.

Qualora gli uffici oggetto di trasferimento siano titolari di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvederà alla delega alle Regioni e Province delle funzioni residue.

Nel trasferimento e nella delega di funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei commi precedenti saranno, di regola, comprese tutte le funzioni amministrative che sono state o saranno trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e a norma della presente legge, provvedendosi contestualmente ai relativi trasferimenti di uffici e personale e alle correlative riduzioni degli organici delle Amministrazioni statali interessate.

Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano saranno, altresì, trasferite, nelle materie di loro competenza, le funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con la legge di recepimento osservandosi il disposto di cui al n. 5 del precedente secondo comma ».

1. 50 TREU, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Sono fatte salve le autorizzazioni e le procedure speciali per la emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali di cui agli articoli 43 della legge costituzio-

nale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto speciale Sicilia), 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale Sardegna), 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia) e 107 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige)».

1. 14 BRUGGER, ZANON, MURMURA, FILLIETROZ

*Dopo il quinto comma inserire il seguente:*

« Con i decreti legislativi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, che saranno proposti da una Commissione paritetica di quattro membri, nominati due dal Governo della Repubblica e due dal Consiglio regionale Valdostano, si provvederà altresì a dettare le norme necessarie per dare attuazione allo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

1. 56 FILLIETROZ, TREU, BRUGGER, ZANON, MURMURA, BUCCINI, OSSICINI, GERMANO, MAZZEI

*Sopprimere il settimo comma.*

1. 15 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Sostituire il decimo comma con il seguente:*

« Le funzioni di indirizzo e coordinamento dirette ad assicurare, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, che le attività di ogni Regione siano in ogni caso consone all'interesse nazionale ed a quello delle altre Regioni, spettano allo Stato e vengono esercitate fuori dei casi in cui si provveda con legge e con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene costituito ap-

posito ufficio per il coordinamento delle attività regionali ».

1. 16 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Al decimo comma sopprimere le parole: « a statuto ordinario ».*

1. 51 BARRA, DE CAROLIS, TREU, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

*Sopprimere l'undicesimo comma.*

1. 17 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppressi. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47 ».

1. 55 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* G U I , *Ministro senza portafoglio.* Onorevole Presidente, il parere sugli emendamenti all'articolo 1, trattandosi di materia che interessa i rapporti tra lo Stato e le regioni, sarà espresso dal collega ministro Toros. Io mi limito ad illustrare e sottoporre all'attenzione del Senato l'emendamento al primo comma dell'articolo 1, che riguarda i termini di tempo per l'emanazione dei decreti delegati relativi a questo trasferimento, a questo nuovo regolamento di rapporti tra lo Stato e le regioni.

Faccio osservare che in questo testo, che è stato elaborato dalla Commissione, esiste un sistema di termini di tempo l'uno collegato

all'altro. Il termine di tempo dell'articolo 1 è quello di 12 mesi per l'emanazione di decreti delegati che si riferiscono appunto a questa nuova regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le regioni. Il termine di tempo dell'articolo 2, che si riferisce al riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato conseguente al trasferimento di queste competenze, è ancora un anno che si aggiunge all'anno previsto dall'articolo 1, perchè naturalmente il riordinamento dell'amministrazione non può essere che un fenomeno di risulta dopo il trasferimento delle competenze.

Esiste poi un termine di 2 anni, dopo questo altro anno previsto dall'articolo 2, che si riferisce al riordinamento delle amministrazioni autonome, perchè anche questo logicamente non può essere operato se non dopo che siano stati risistemati i Ministeri. Esiste infine un termine, dopo questi 2 anni, di un altro triennio entro il quale il Governo è facoltizzato ad elaborare un testo unico con un solo o più provvedimenti che riassume tutta la normativa relativa alla pubblica amministrazione e alle regioni.

Questo sistema di tempi deve essere probabilmente considerato insieme, in un modo un po' armonico, tenendo conto dei riflessi di un termine sugli altri. Ora il Governo ha proposto, per il primo comma dell'articolo 1, il prolungamento del tempo dai 12 ai 18 mesi. Dico subito perchè: perchè, modificando in parte la disciplina prevista dal testo della Commissione, è stata introdotta, con gli emendamenti accolti, una nuova regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale.

Questa regolamentazione deve rispettare delle procedure diverse da quelle che intercorrono tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario, perchè per quanto riguarda queste ultime postula operazioni di consultazione di varia natura, ma comunque abbastanza sollecite, e poi la consultazione della Commissione parlamentare eccetera. Invece per quanto riguarda le regioni a statuto speciale ci sono delle procedure di consultazione previste dai rispettivi statuti, che qui sono stati richiamati con gli emendamenti a cui facevo cenno prima. Probabilmente il rispetto di queste procedure, che vengono qui richiama-

te e coinvolte nella procedura di cui all'articolo 1, comporterà un prolungamento dei termini di tempo. D'altra parte mi pare che dobbiamo arrivare all'obiettivo di sistemare i rapporti tra Stato e regioni con tutte le regioni, sia per quanto riguarda le competenze delle regioni, sia per quanto riguarda la sorte degli uffici dello Stato allocati nelle regioni per le materie delegate alle regioni stesse.

L'obiettivo è di arrivare a un panorama complessivo organico e completo. Quindi, prima di decidere la sorte degli uffici statali che sono nelle regioni a statuto speciale, bisognerà anche aver esaurito queste procedure previste per la consultazione dei consigli regionali.

Questa è la ragione per la quale il Governo ha proposto il prolungamento — credo realisticamente — da 12 a 18 mesi. Devo far presente che operazione ancora più complessa di questa del regolamento dei rapporti tra lo Stato e le regioni sarà quella prevista dall'articolo 2, della risistemazione di tutte le strutture centrali del Ministero, per cui sarò costretto — lo dico fin d'ora — a proporre un prolungamento di sei mesi anche di quel termine. Sono propenso invece a ridurre i due anni previsti dall'articolo 4, quelli dell'articolo relativo alle amministrazioni autonome, a diciotto mesi, sembrandomi che diciotto mesi per questa operazione possano essere sufficienti, anche per non prolungare eccessivamente questa successione di tempi al fine di concludere tali operazioni.

Questa è la ragione per cui ho proposto quel termine prolungato e questa è la connessione con gli altri termini di tempo collegati che sono presenti nel disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente che da parte del senatore Buccini e di altri senatori è stato presentato un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento 1.39. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**F I L E T T I ,** Segretario:

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 114, relativo alla proroga dei

termini, stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sul riordinamento della pubblica amministrazione ed in particolare in ordine al completamento del trasferimento alle regioni delle materie di loro competenza;

nel quadro dei principi, secondo cui deve essere evitata la riserva allo Stato di settori o parti delle materie di competenza regionale, provvedendosi alla tutela degli interessi statali o sovraregionali, tuttora esistenti nelle materie stesse, mediante la legislazione di principio e l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali,

invita il Governo, perchè, nell'emanazione dei decreti delegati, per quanto riguarda le competenze regionali in materia sanitaria siano anche comprese le funzioni di medicina preventiva e riabilitativa, di profilassi e di assistenza sanitaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; nelle funzioni regionali in materia di beneficenza siano comprese, ferma restando la competenza statale in materia di previdenza sociale, tutte le funzioni relative ad attività ed interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l'erogazione diretta o indiretta di prestazioni, anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell'ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale; perchè, in materia, siano, altresì, comprese tutte le funzioni amministrative, attualmente spettanti ad organi dello Stato nei confronti dei Comitati di soccorso ed altre istituzioni private di assistenza e beneficenza comunque operanti nel territorio regionale; nelle materie di competenza regionale relative all'urbanistica, all'agricoltura e foreste siano comprese le funzioni relative alla tutela dell'ambiente naturale, alla sistemazione idrogeologica, agli interventi per la protezione della natura, alle riserve e parchi naturali, alle strutture agricole, alla raccolta e conservazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli e relativi impianti;

nelle competenze regionali in materia di assistenza scolastica siano compresi tutti gli interventi intesi a garantire e realizzare, anche mediante provvidenze generali e mediante la creazione di servizi ed infrastrutture, il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione;

nelle materie regionali relative alle tramvie e linee automobilistiche siano comprese altresì le funzioni amministrative concernenti linee interessanti centri abitati di diverse regioni, che saranno esercitate di intesa fra le regioni interessate in forma consortile, con esclusione delle linee automobilistiche colleganti città capoluogo di regione;

perchè siano parimenti trasferite alle regioni, perchè le esercitino in forma consortile, le gestioni governative dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS,  
ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPELLINI, GROSSI

T O R O S , *Ministro senza portafoglio.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* T O R O S , *Ministro senza portafoglio.*  
Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo le considerazioni fatte dal ministro Gui sulle emendamenti 1.52, cercherò velocemente, dopo anche le considerazioni del relatore che ringrazio per la sua precisa relazione, di esprimere il parere del Governo sugli altri emendamenti.

Per quanto riguarda la proposta del relatore in sostituzione dei successivi emendamenti 1.1, 1.47 ed 1.33, il Governo è d'accordo perchè in fin dei conti assorbe alcuni suggerimenti molto opportuni contenuti negli emendamenti 1.1 del senatore Bacchi, 1.47 del senatore Barra e 1.33 del senatore Buccini. Naturalmente sono contrario all'emendamento 1.1 del senatore Bacchi, all'emendamento 1.47 del senatore Barra e all'emendamento 1.33 del senatore Buccini, proprio perchè, trovandomi d'accordo con la proposta del relatore, credo che così si

possa risolvere il problema affrontato da questi tre emendamenti.

Praticamente posso dire che l'emendamento 1.47 è sostituito dalla proposta del relatore. Nell'emendamento Bacchi poi mi pare che non sia possibile, come è già stato fatto rilevare dal relatore, conservare al personale degli enti anche le posizioni giuridiche acquisite, una volta avvenuto il trasferimento delle funzioni alle regioni. Faccio rilevare però che proprio in questo emendamento c'è la parola: « contestualmente » che è opportuno prendere in considerazione, come del resto fa la proposta del relatore, che si sofferma su questo punto.

Per quanto riguarda il parere contrario all'emendamento 1.33 che, come ho già detto, viene sostituito dalla proposta del relatore, è già stato fatto rilevare che per lo scioglimento degli enti provvede la legge sul parastato in discussione alla Camera. Alla delega alle regioni delle funzioni residue degli enti si può provvedere cancellando la parola: « statali » (anzi, questo era un accordo raggiunto in sede di Commissione e mi pare che risulti anche dalla relazione del relatore) dalla successiva lettera c). Vi è la esigenza di affidare la gestione degli enti interregionali a consorzi di regioni, per cui se le regioni sono d'accordo è giusto e a ciò provvede appunto la proposta del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.34 del senatore Buccini il mio parere è negativo, perchè si tratta di indicazioni in parte comprese nel testo della Commissione e in parte da inserire anche nell'ordine del giorno che è stato annunciato e che ho visto presentato dai senatori Buccini ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.53, negli stampati non vedo la soppressione della parola « statali », soppressione che è stata fatta presente anche dal relatore. Pertanto l'emendamento presentato dal Governo dovrebbe essere corretto in questo modo: al primo comma, lettera c), sopprimere la parola « statali » e sostituire le parole da « che valgono » sino al termine con le altre: « nonchè a riordinare... ».

Con la soppressione della parola « statali » si consente anche la delega di funzioni ora esercitate da enti.

Sono contrario all'emendamento 1.2 perchè il testo della Commissione sembra più ampio e completo.

Sono contrario altresì all'emendamento 1.19.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.57, il relatore ha già fatto rilevare il motivo della contrarietà: in sostanza si tratta di una delega per la riforma della legge comunale e provinciale, delega che il Governo non chiede ritenendo che debba pronunciarsi direttamente il Parlamento. Al riguardo tutti ricorderanno le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in quest'Aula. Comunque il Governo sta per varare alcuni disegni di legge in materia ed è per questo motivo che è contrario all'emendamento. Sono contrario altresì agli emendamenti 1.20 e 1.3.

Per quanto concerne l'emendamento 1.46, sono favorevole.

Per quanto attiene all'emendamento 1.21, il Governo è favorevole perchè il problema è affrontato poi da una proposta del relatore. Tale proposta è in relazione al successivo emendamento 1.38 e suona così: « Aggiungere alla fine dell'emendamento 1.38 le parole: " provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari " ». Resta così assorbito l'emendamento 1.22 ». Non si tratta di assorbimento; comunque il Governo è d'accordo con la proposta del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 1.22, il problema si può risolvere in questa maniera, perchè il concetto è condiviso dal Governo e pare implicito nel testo della Commissione. Si potrebbe pertanto, nel secondo comma dell'articolo 1, fare riferimento anche agli articoli 18 e 19 della legge 281; cioè nella proposizione introduttiva del secondo comma, dopo le parole « articolo 17 », si potrebbero aggiungere le altre: « 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Sì all'emendamento 1.38 perchè, ai fini del riordinamento dell'amministrazione, è opportuno decentrare a comuni e province altre funzioni anche in materie diverse da quelle dell'articolo 117, appunto con l'aggiunta delle parole: « provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari », come proposto dal relatore.

All'emendamento 1.23 il Governo è contrario perchè i concetti generali, da condividere, sono già contenuti nel testo della Commissione. No all'1.5 perchè la precisazione appare troppo restrittiva. L'emendamento 1.39 è stato trasformato in ordine del giorno, per cui non entro adesso nel merito.

Si all'emendamento 1.48 perchè ci possono essere dei casi limite nei quali la codipendenza appare il minore dei mali. No agli emendamenti 1.40, 1.24 e 1.25. Per quanto concerne il primo vorrei osservare che il corpo forestale è un corpo armato dello Stato e non può essere regionalizzato. Comunque le regioni se ne possono avvalere. Gli altri problemi invece potranno essere risolti in base ai criteri della strumentalità contenuti nel testo della Commissione. Gli emendamenti 1.24 e 1.25 inoltre riguardano la legge sul parastato e mi preme precisare la portata della lettera c) del primo comma.

No all'emendamento 1.6 perchè la facoltà va prevista in via generale. No all'emendamento 1.26 perchè è bene evitare ogni dubbio di costituzionalità. Il Governo preferisce l'emendamento 1.59 presentato dalla Commissione. No agli emendamenti 1.7 e 1.8 perchè il Governo ritiene utile consentire alle regioni di integrare i mezzi forniti dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate con altri stanziamenti, naturalmente a carico del bilancio regionale che del resto deve chiudere in pareggio. Come ho detto, parere favorevole all'emendamento 1.59.

Per quanto concerne l'emendamento 1.42, salva la parte sottolineata che sostituisce « altri enti locali », come ha precisato il relatore, esprimo parere contrario in quanto occorre mantenere e ribadire i poteri di controllo, sostituzione e indirizzo dei deleganti nei confronti dei delegati a tutti i livelli.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.9 del senatore Bacchi ed altri e 1.27 del senatore Maffioletti ed altri, il Governo è contrario perchè la subdelega va difesa; nasce da una corretta applicazione dell'articolo 118, terzo comma della Costituzione, ed evita anche il costituirsi di grossi apparati burocratici regionali. (*Interruzione dall'estrema destra*). Comunque io ho creduto mio dovere fare queste precisazioni, tenendo conto

dell'articolo 118 terzo comma della Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.27 il parere contrario è dovuto, in particolare, al fatto che occorre ribadire i poteri di vigilanza e di controllo del delegante.

Si all'emendamento 1.10 del senatore Bacchi ed altri perchè effettivamente la parola « predetti » è ritenuta superflua. No all'emendamento 1.28 del senatore Maffioletti ed altri, in quanto gli statuti non possono prevalere sulle leggi dello Stato se non nelle specifiche materie indicate nella Costituzione.

Sono contrario all'emendamento 1.11 del senatore Bacchi ed altri perchè è conseguenziale all'emendamento 1.9 per il quale ho già espresso parere contrario. Si all'emendamento 1.60 della Commissione. Si all'emendamento 1.29 del senatore Maffioletti ed altri e all'emendamento 1.43 del senatore Buccini ed altri, in quanto si tratta di criteri già presenti nel primo comma.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.58 del senatore Murmura, collegandomi con quello che ha detto nella sua relazione il relatore non so se il senatore Murmura insisterà, ma il Governo è contrario per i motivi che ho esposto prima, perchè in buona parte i concetti compresi nell'emendamento esistono già nel testo attuale. Gli altri prefigurano, come ho già detto, la riforma della legge comunale e provinciale, sulla quale il Governo presenterà propri disegni di legge alle Camere, che debbono direttamente legiferare in argomento.

No agli emendamenti 1.12 del senatore Bacchi ed altri ed 1.13 del senatore Bacchi ed altri, perchè mi rifaccio a quanto ho detto e precisato in occasione della presentazione in Aula del nuovo testo della 114 sul problema dell'attuazione delle direttive della Comunità economica europea.

Il relatore poi propone una nuova formulazione del n. 5 dell'articolo, che assorba i successivi emendamenti 1.44 e 1.54 (e che, se approvata, precluderebbe gli ulteriori emendamenti 1.30 e 1.31). Il Governo è d'accordo perchè, per quanto riguarda l'1.44 del senatore Buccini ed altri, il recepimento delle direttive deve avvenire con legge dello

Stato; prima dell'intervento sostitutivo è opportuno anche mettere sull'avviso la regione. Ecco perchè sono contrario alla prima parte e favorevole alla seconda, che è poi la proposta del relatore. Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.54 presentato dal Governo, mentre la prima parte è assorbita dalla proposta del relatore, sulla seconda il Governo non insiste e perciò la ritiro in quanto, accettando la proposta del relatore, si risolve il problema. No all'emendamento 1.30 del senatore Maffioletti ed altri e no all'emendamento 1.31 sempre del senatore Maffioletti ed altri, in quanto accettando la proposta del relatore si risolve il problema.

Per quanto attiene in particolare a questi emendamenti 1.30 e 1.31, che sono da ritenersi comunque preclusi dalla proposta del relatore che il Governo ha accettato, sento il dovere di rilevare che non si può sopprimere il potere sostitutivo dello Stato. Esiste in proposito tra l'altro anche una sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 142 del 1972. Questo potere, del resto, si basa sulla esclusiva responsabilità dello Stato di fronte alla Comunità economica europea. Inoltre lo scioglimento del consiglio è un provvedimento gravissimo, al quale speriamo di non dover ricorrere mai.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.45, del senatore Buccini ed altri, e 1.32, del senatore Maffioletti ed altri, esprimiamo parere contrario perchè in materia delegata l'intervento sostitutivo dello Stato deve essere tempestivo. In fin dei conti, come è stato rilevato in Commissione, i due emendamenti complicano la procedura e per questo il Governo ha espresso parere negativo.

Siamo favorevoli all'emendamento 1.49 perchè assicura celerità ed efficienza.

Circa l'emendamento 1.50/1, del senatore Fillietroz ed altri, siamo favorevoli. In Commissione poi è stato proposto dal relatore di inserire alla fine del secondo comma dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, il seguente periodo: « Con i decreti legislativi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative alla regione autonoma della Valle d'Aosta, che saranno proposti da una Commissione paritetica di quattro membri nominati due

dal Governo della Repubblica e due dal Consiglio regionale valdostano, si provvederà altresì a dettare le norme necessarie per dare attuazione allo statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ». Inserendo alla fine del secondo comma dell'emendamento 1.50 questo testo proposto dalla Commissione, verrebbe accettato lo stesso emendamento 1.50, e si risolverebbe il problema di cui all'emendamento 1.14, assorbito dall'emendamento 1.50. Esprimiamo quindi parere favorevole all'emendamento 1.50, perchè chiarisce il problema del trasferimento delle funzioni in modo che questo avvenga attraverso le procedure speciali previste dagli statuti. Dunque parere contrario all'emendamento 1.14 perchè assorbito dall'emendamento 1.50 e all'emendamento 1.56 perchè il problema è risolto con l'emendamento 1.50/1.

Esprimo parere sfavorevole all'emendamento 1.15 dei senatori Bacchi ed altri che tende a sopprimere il settimo comma. Ugualmente esprimo parere sfavorevole sull'emendamento 1.16 dei senatori Bacchi ed altri. Per quanto riguarda l'emendamento 1.15 in particolare faccio presente che, per poter riordinare l'amministrazione, occorre evitare che restino allo Stato funzioni da esercitare in una sola regione. Per quanto concerne poi l'emendamento 1.16, è opportuno consentire — è per questo motivo che il Governo è contrario all'emendamento — la delega al CIPE ed al Presidente del Consiglio dell'attività di indirizzo e di coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.51 del senatore Barra ed altri esprimo parere favorevole, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 1.17 dei senatori Bacchi ed altri, per gli stessi motivi espressi sull'emendamento 1.16.

All'ultimo comma c'è, infine, l'emendamento 1.55 presentato dal Governo, ritenendosi opportuno stabilire esplicitamente che valgono gli ordinari controlli sugli atti degli enti locali. Grazie, signor Presidente.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B U C C I N I . Signor Presidente, desidero far presente che l'ordine del giorno da me presentato in sostituzione dell'emendamento 1.39 non fa altro che riportare le materie precise indicate nell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Buccini in sostituzione dell'emendamento 1.39.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, già il parere della Commissione era stato adombrato con il giudizio espresso in ordine all'emendamento del senatore Buccini e di altri senatori. Mi ero permesso infatti di suggerire la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno e ringrazio il senatore Buccini per avere accolto questa richiesta. Devo ora dire che condivido interamente la proposizione iniziale dell'ordine del giorno nel senso che debba essere evitata in ogni caso la riserva allo Stato di settori o parti delle materie di competenza regionale onde impedire lo spezzettamento e quindi la scarsa funzionalità della pubblica Amministrazione, e che gli interessi statali debbano essere perseguiti attraverso la legge o l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, regolata dal presente disegno di legge.

Una qualche perplessità debbo esprimere invece, pur condividendola in linea di massima, sulla specificazione che mi appare un po' troppo minuta e forse eccessiva, dell'ordine del giorno. Praticamente il senatore Buccini, facendo uno sforzo lodevole, prende in esame punto per punto l'articolo 117 della Costituzione e fornisce utili delucidazioni circa l'interpretazione da dare e l'estensione da conferire alle varie materie ivi elencate. Si tratta di quasi tutte le materie: l'assistenza sanitaria, la beneficenza, l'agricoltura, l'assistenza scolastica, le tramvie e le linee automobilistiche di interesse regionale e via dicendo. Sono elencate, ripeto, quasi tutte le materie dell'articolo 117 della Costituzione.

Ora, come tendenza ad una considerazione più vasta possibile di queste materie, l'ordine del giorno può essere condiviso dalla Commissione, ma vi è qualche aspetto specifico che avrà bisogno — ed è per questo che è opportuno che la materia sia stata sintetizzata in un ordine del giorno e non in un vero e proprio emendamento — di ulteriore riflessione. A mo' d'esempio, dove il senatore Buccini parla della materia della beneficenza e, allargandone l'ambito, arriva ad ipotizzare l'auspicato sistema generale di sicurezza sociale, sorge, a mio modesto avviso, un qualche contrasto sotto il profilo che un sistema di sicurezza sociale, ove venga affettivamente realizzato nell'intero paese, supera, anzi deve superare, le strettoie delle varie considerazioni regionali, in un quadro più ampio di respiro nazionale.

Pertanto, condividendo interamente la premessa dell'ordine del giorno e condividendo anche il metodo di precisazione e di specificazione che viene offerto al Governo per l'emanazione dei decreti delegati, ritengo che l'ordine del giorno stesso potrebbe essere accolto come raccomandazione di carattere generale — sentiremo poi il parere del Governo — mentre la minuta specificazione che viene fatta, anche se lodevole in molte parti, appare in alcuni casi eccessiva.

\* T O R O S , *Ministro senza portafoglio*. Mi associo alle considerazioni del relatore. L'impostazione generale ed anche determinate specificazioni sono da condividere in linea di massima ma pongono anche alcuni problemi applicativi da risolvere in sede di decreti delegati nel dialogo, appunto, tra Governo, regioni e Parlamento, di cui parla particolarmente l'articolo 10 del disegno di legge che stiamo esaminando.

Comunque l'ordine del giorno precisa determinate linee di fondo anche di questo dialogo e sul piano delle considerazioni svolte dal relatore il Governo accetta l'ordine del giorno stesso come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno sarà posto in votazione dopo gli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52, presentato dal Governo.

B U C C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B U C C I N I . Signor Presidente, noi siamo perplessi sul termine che chiede il Governo e che è diverso da quello della Commissione. La Commissione aveva fissato il termine di 12 mesi; il Governo ne chiede 18. Siamo perplessi perchè comprendiamo benissimo le osservazioni e anche le preoccupazioni dell'onorevole Ministro, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di competenze alle regioni a statuto speciale; purtuttavia vogliamo far osservare che qui si tratta di ulteriore trasferimento alle regioni, perchè la gran massa già è stata oggetto dei decreti delegati del 1972.

Gli altri termini (riordino dei ministeri, testo unico, azione amministrativa) probabilmente hanno bisogno di un maggiore approfondimento, quindi possono essere giustificati. Ma che qui il termine di 12 mesi venga spostato a 18 mesi francamente lascia perplessa la nostra parte. Noi saremmo pertanto più propensi ad accettare il testo della Commissione perchè riteniamo che il termine di un anno sia più che sufficiente per completare il trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto ordinario e a quelle a statuto speciale.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* M A F F I O L E T T I . Il nostro Gruppo non solo è perplesso ma è nettamente contrario all'aumento del termine proposto dal Governo. Vorrei sottolineare che questo termine, come del resto ha già rilevato l'onorevole ministro Gui all'inizio della seduta, è iniziale rispetto a tutto il meccanismo del sistema di delegazione previsto da questo disegno di legge.

Prolungare il termine significa spostare in avanti tutto il tempo necessario al riordinamento e alla riforma della pubblica amministrazione; rischiamo così di far cadere poi gli effetti legislativi di questo sistema di deleghe fuori del controllo del Parlamento eletto e, andando sotto la scadenza del mandato, dei consigli regionali. Non si assolve cioè l'esigenza che è alla base di questo disegno di legge, che si trova da tempo all'esame del Parlamento, per arrivare a far fronte al problema del funzionamento dei consigli regionali che è impacciato dal sistema dei ritagli.

Questo problema, che richiede un organico completamento della materia deferita alle regioni, verrebbe non risolto in effetti se non entrasse in funzione il completamento nell'arco di tempo di almeno un anno.

Tenendo conto poi che, per quanto riguarda difficoltà tecnico-legislative, abbiamo dato un modesto contributo alla definizione delle materie, possiamo rilevare che si tratta di un argomento già trattato ampiamente in occasione del varo dei decreti che trasferirono le competenze alle regioni nel 1972. Ci fu una messe di osservazioni dei consigli regionali, ci fu un lavoro approfondito della Commissione per le questioni regionali; quindi vi è già una elaborazione tecnico-legislativa e politica sufficiente per andare a una definizione di provvedimenti che, come giustamente ha detto il senatore Buccini, sono di complemento.

Per parte nostra, in un emendamento, abbiamo tentato un'ulteriore definizione. Siamo in un tema di identificazione delle competenze costituzionalmente stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, con una elaborazione già acquisita.

Con questo richiamo credo che debba essere valutata l'opportunità di mantenere almeno il termine proposto dalla Commissione.

Rivolgerei, proprio per queste considerazioni di interesse generale, una raccomandazione ai colleghi di tutti i Gruppi, perchè si consideri l'opportunità di mantenere il termine proposto dalla Commissione e pregherei anche il Governo di riconsiderare questa proposta di prolungamento dei termini che

mette in forse tutto il meccanismo che stiamo varando con questa delega legislativa.

Il nostro Gruppo comunque esprime il suo parere nettamente contrario al suo prolungamento.

**L A N F R È** . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**L A N F R È** . Signor Presidente, oltre a quello che è stato detto dai colleghi degli altri Gruppi debbo ricordare al Governo che il termine di dodici mesi è scaturito da un esplicito accordo preso da tutti i Gruppi rappresentati nella 1ª Commissione, sia della maggioranza che dell'opposizione. Vi era stata una lunghissima discussione sul termine proposto — il relatore Agrimi mi corregga se sbaglio — dal Gruppo comunista di sei mesi e su quello richiesto dal Governo di diciotto mesi.

Fu proprio in seguito alla proposta da me avanzata, per trovare un punto d'incontro che fu riconosciuto congruo all'unanimità, con lo stesso parere favorevole del ministro Gava, che si arrivò al termine di dodici mesi. In questo modo si verrebbe a mancare, a parte le questioni di merito, già esposte dai colleghi Buccini e Maffioletti, ad un impegno preciso preso dal Governo in sede di Commissione perchè questo termine fu adottato da tutta la Commissione all'unanimità con il parere favorevole del Ministro.

Perciò noi siamo favorevoli a questo termine che è stato concordato con il consenso del Ministro e ci opponiamo all'emendamento proposto dal Governo.

**G U I** , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

\* **G U I** , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, avevo già spiegato la ragione della proposta di prolungamento del termine. Non ignoravo le argomentazioni a favore dei dodici mesi ed anche il contributo

che i singoli Gruppi e gli studiosi hanno portato perchè esso potesse essere rispettato. Avevo fatto presente però che era intervenuta una novità e cioè l'assunzione entro il medesimo termine anche delle procedure relative alle regioni a statuto speciale, procedure che non sono molto comprimibili e che fanno dubitare che il termine dei dodici mesi possa essere rispettato.

Tuttavia interpreto benevolmente l'invito che mi è stato rivolto dal senatore Buccini e dal senatore Maffioletti ed esprimo l'augurio che il termine di dodici mesi possa essere sufficiente. Faccio presente che il rispetto non dipende soltanto dal Governo, ma anche dalle procedure a cui facciamo riferimento, relative alle regioni a statuto speciale. Perciò ci auguriamo che il termine possa essere rispettato e devo anche dire che interpreto la dichiarazione del senatore Buccini come una disposizione favorevole a considerare positivamente il prolungamento del termine all'articolo 2, cui ho fatto riferimento.

Il senatore Buccini si è reso conto che il riordinamento conseguente delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, sarà molto laborioso, mentre i contributi sono stati molto minori. Quindi, non perchè voglia fare un ricatto o proporre un contratto al Senato, voglio far presente che aderisco all'invito di ritornare al termine dei dodici mesi, ma considero implicita una disposizione favorevole del Senato ad accettare il termine di diciotto mesi per il secondo articolo.

**O L I V A** . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**O L I V A** . Signor Presidente, mi vorrei inserire nella discussione sotto il profilo della dichiarazione di voto per far presente che, date le buone disposizioni del Governo, possiamo anche tornare al termine di dodici mesi. Vi è però l'obiettivo difficoltà che riguarda le regioni a statuto speciale. *In limine* si potrebbe perciò considerare un termine prolungato a diciotto mesi per quanto riguar-

da l'esercizio della delega relativamente alle regioni a statuto speciale. L'interesse che abbiamo è infatti quello di procedere ad una, per quanto più possibile, ampia parificazione della sfera delle competenze trasferite o delegate a tutte le regioni: ma è dubbio che ciò possa essere fatto in soli dodici mesi. Può bensì sperarsi che venga realizzato e completato entro i 12 mesi il processo di trasferimento alle regioni a statuto ordinario, ma temo che sia necessario un termine più lungo per quanto riguarda le regioni a statuto speciale.

Ai colleghi desidero inoltre far presente che la prospettiva di lavoro da considerarsi non è solo quella del Governo, ma anche quella delle regioni e della Commissione per le questioni regionali, che, in occasione della precedente delega al Governo, hanno potuto utilizzare un termine molto più ampio, e ciò nonostante si sono poi trovate costrette a lavorare in gran fretta e poco meditate. Aderire perciò al termine abbreviato ed unico di 12 mesi può essere opportuno agli effetti di una più rapida, e più volte anche da me sollecitata soluzione di questa grossa questione..

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole Ministro ha ritirato l'emendamento.

**O L I V A .** Volevo appunto suggerire al Ministro di meditare se, anzichè un ritiro puro e semplice, non ritenesse di articolare meglio l'emendamento del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Allora vuol dire che lei fa proprio l'emendamento.

**O L I V A .** Questo non tocca a me. Voglio solo dire che, come Presidente della Commissione per le questioni regionali, sono preoccupato del fatto che il Governo non provveda tempestivamente a sottoporre le sue proposte alle regioni ed alla Commissione, sicchè l'unico effetto della abbreviazione del termine a dodici mesi sia quello di costringere le regioni e la Commissione a compiere un lavoro troppo affrettato.

**P R E S I D E N T E .** Il Governo ha ritirato l'emendamento 1.52.

Chiedo ora ai proponenti degli emendamenti 1.1, 1.47 ed 1.33 se insistono nella votazione tenendo presente che la Commissione ha proposto in loro sostituzione lo emendamento 1.61.

**B A C C H I .** Manteniamo l'emendamento 1.1 perchè in esso vi è un elemento essenziale per il riconoscimento della posizione giuridica.

**M U R M U R A .** Ritiriamo l'emendamento 1.47.

**B U C C I N I .** Siccome l'emendamento 1.33 è compreso nello spirito di alcune parti fondamentali dell'emendamento 1.61, lo ritiriamo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 1.1, per il quale la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61.

**M A F F I O L E T T I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **M A F F I O L E T T I .** Molto brevemente, signor Presidente, per esprimere la nostra contrarietà a questa formulazione che in realtà assorbe, nella sostanza, le questioni poste dal senatore Buccini e dal nostro emendamento 1.24 soprattutto per quanto attiene allo scioglimento degli enti pubblici nazionali e interregionali. Nella prima parte della proposta del relatore si parla di un trasferimento e non di uno scioglimento degli enti, mentre per quanto concerne questa materia, molto importante e che è attualmente all'esame della Camera, dello scioglimento degli enti pubblici e della sistemazione del personale del parastato con elimina-

zione degli sprechi e delle duplicazioni a tutti note, riteniamo che il problema debba essere regolamentato con norme chiare.

Ora, mentre con l'emendamento del senatore Buccini si proponeva di provvedere allo scioglimento degli enti pubblici nazionali o interregionali che operano esclusivamente nell'ambito delle materie trasferite o delegate alle regioni, con il testo in votazione si parla solo di trasferimento di funzioni per cui vi è, non il pericolo, ma la certezza giuridica della sopravvivenza degli enti e c'è il problema grave di quegli enti che svolgono attività promiscue, cioè attività e di interesse e competenza regionale e di interesse nazionale. In questo caso la norma non è chiara e, nonostante l'affermazione dell'ultimo capoverso, relativo alla costituzione di un consorzio tra le regioni contigue, conserva i suoi caratteri di genericità e di equivoco a proposito dello scioglimento degli enti che, ripeto, rappresenta un problema che va esaminato ad un medesimo livello legislativo. Vi è comunque l'esigenza di una chiarezza e di un coordinamento con la legge sul parastato, che prevede questo scioglimento e che deve essere fin d'ora considerata come un problema politico di primo piano per quanto riguarda le competenze delle regioni che verrebbero svuotate dalla sopravvivenza degli enti nazionali o interregionali che svolgono attività nello stesso campo.

Per questi motivi siamo contrari alla formulazione proposta dal relatore.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.61 della Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare a mano.

**È approvato.**

Senatore Buccini, insiste per la votazione dell'emendamento 1.34?

**B U C C I N I .** Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 1.53, del Governo, con la modifica proposta dal ministro Toros. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, del senatore Bacchi e di altri senatori, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.19 del senatore Maffioletti e di altri senatori, sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.57. Senatore Murrura, insiste per la votazione?

**M U R M U R A .** Dopo le dichiarazioni del Governo ritiro l'emendamento 1.57 e l'emendamento — lo dico ora per economia di tempo — 1.58, pur se ritengo che con questi emendamenti non si volevano ampliare le materie sottoposte alla delega dell'Esecutivo, quanto precisarne meglio i criteri. Comunque, questi emendamenti avevano un carattere provocatorio: quello di ottenere dal Governo la conferma della volontà di realizzare finalmente una riforma della legge comunale e provinciale. Prendo atto anche di questa volontà e confermo la dichiarazione di rinuncia.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 1.20 del senatore Maffioletti e di altri senatori, sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3 del senatore Bacchi e di altri senatori, sul quale il Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.46 del senatore Buccini e di altri senatori, sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.21 del senatore Maffioletti e di altri senatori, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Senatore Buccini, accetta la proposta del relatore di aggiungere alla fine dell'emendamento 1.38 le parole: « provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari »?

**B U C C I N I .** Aderendo alla proposta del relatore, modifico l'emendamento 1.38 nel senso di aggiungere alla fine le seguenti parole: « provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari ».

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento 1.38 del senatore Buccini e di altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ora ai voti il seguente emendamento 1.62, proposto dal Governo:

*Al secondo comma, sostituire le parole: « nell'articolo 17 », con le altre: « negli articoli 17, 18 e 19 ».*

Chi approva questo emendamento, cui hanno dichiarato di aderire i presentatori dell'emendamento 1.22, è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 1.22, del senatore Maffioletti e di altri senatori, è assorbito dall'emendamento 1.62.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.39, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori, è stato trasformato in un ordine del giorno che porremo in votazione alla fine.

Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore Barra e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 1.40, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori,

non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 8, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 59, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

B U C C I N I . Ritiro l'emendamento 1. 42.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 9, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 27, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 10, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 28, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.11, del senatore Bacchi e di altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1. 60, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 29, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, identico all'emendamento 1. 43, del senatore Buccini e di altri senatori, accettato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che il senatore Murmura ha già dichiarato di ritirare l'emendamento 1. 58.

Metto ai voti l'emendamento 1. 12, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 13, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Ricordo che il relatore ha proposto, come emendamento 1. 63, una nuova formulazione del numero 5) con l'assorbimento degli emendamenti 1. 44 e 1. 54 e che, se approvata, precluderebbe gli emendamenti 1. 30 e 1. 31. Il Governo ha già ritirato l'emendamento 1. 54. Senatore Buccini, aderisce alla proposta del relatore?

B U C C I N I . Ritiriamo l'emendamento 1. 44, che è assorbito dalla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 63. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Gli emendamenti 1. 30 ed 1. 31, del senatore Maffioletti e di altri senatori, sono preclusi.

L'emendamento 1. 45, del senatore Buccini e di altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 32, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 49, presentato dal senatore Barra e da altri senatori,

accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 1. 50/1, presentato dal senatore Fillietroz e da altri senatori, è identico nel suo contenuto all'emendamento 1. 56, sempre del senatore Fillietroz e di altri senatori.

Senatore Fillietroz, intende quindi ritirare l'emendamento 1. 50/1?

F I L L I E T R O Z . Lo ritiro, signor Presidente, purchè venga poi messo in votazione l'emendamento 1. 56.

P R E S I D E N T E . D'accordo, senatore Fillietroz.

Metto ai voti l'emendamento 1. 50, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 1. 14, presentato dal senatore Brugger e da altri senatori, è assorbito dall'emendamento 1. 50.

Metto ai voti l'emendamento 1. 56, presentato dal senatore Fillietroz e da altri senatori, con l'avvertenza che esso s'intende riferito al testo dell'articolo 1 quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento 1. 50. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 1. 15, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1. 16, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 51, presentato dal senatore Barra e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 17, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 55.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Propongo che nel primo periodo dell'emendamento 1. 55 la parola « soppressi » sia sostituita dall'altra: « abrogati ».

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, ho chiesto la parola soltanto per dichiarare che noi votiamo contro questo emendamento del Governo perchè limita l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 62 della legge n. 62 del 1953 soltanto ai primi due commi, mentre il problema è quello della abrogazione *in toto*, come si auspica del resto da molti. Quindi questa abrogazione dei primi due commi è assai limitativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1. 55, presentato dal Governo, nel testo modificato dal ministro Gui. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Ricordo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Buccini e da altri senatori, in sostituzione dell'emendamento 1. 39, è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

Senatore Buccini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

B U C C I N I . Dopo le dichiarazioni del Governo, non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1 nel testo emendato.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M A F F I O L E T T I . Annuncio l'astensione del Gruppo comunista sulla votazione dell'articolo 1.

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Annuncio che anche il Gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### **Per lo svolgimento di una interrogazione**

B A C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . Desidero rinnovare la richiesta, signor Presidente, da me effettuata proprio sotto la sua presidenza, in data 5 giugno, allorchè ebbi a chiedere il riconoscimento dell'urgenza alla mia interrogazione 3-1189. Lei gentilmente mi rispose che si sarebbe adoperato per una sollecita risposta; io aderii e non insistetti nell'applicazione dell'articolo 151 del Regolamento, perchè mi rendevo conto che la complessità dell'inter-

rogazione richiedeva del tempo. Mi sono adeguato alla sua proposta: ma, essendo passato un mese, la pregherei, signor Presidente, di voler intervenire presso il Governo perchè voglia rispondere alla detta interrogazione, che riguarda una serie di attentati alle sezioni del MSI-Destra nazionale di Roma (circa 80 in pochi mesi), con cui chiedevo che cosa intendano fare il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno per la tutela delle sedi del nostro partito.

P R E S I D E N T E . Senatore Bacchi, la Presidenza cercherà di far sì che l'interrogazione in parola possa essere trattata nella seduta di martedì prossimo, già destinata allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

B A C C H I . La ringrazio, signor Presidente.

#### **Annunzio di interpellanze**

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze prevenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario:*

PIVA, DEL PACE, ZAVATTINI, ARTIOLI, FUSI, BERTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interpellanti, valutati i problemi che sono alla base delle gravi difficoltà che hanno colpito alcuni comparti del settore ortofrutticolo del nostro Paese, consapevoli dei danni che il permanere di una tale situazione arrecherebbe ai produttori, agli operatori commerciali ed all'economia nazionale, chiedono di sapere se il Governo non intenda apprestare, d'intesa con le Regioni e le categorie interessate, un piano che faciliti, anche con l'erogazione di appositi contributi, la riconversione varietale, la riduzione del prezzo degli anticrittogamici, lo sviluppo delle forme associative per la lavorazione, conservazione e commercializzazione, la definizione di un accordo-quadro per la cessione della frutta all'industria alimentare, facendo assolvere

un ruolo trainante all'industria a partecipazione statale, l'accesso al mercato interno ed estero, la definizione di un accordo a livello comunitario sulle varietà e le qualità che debbono essere coltivate nei singoli Stati.

(2 - 0338)

BONAZZI, ANTONICELLI, OSSICINI, BRANCA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ROSSI Dante, PARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che un autorevole settimanale italiano, di larga diffusione, nel suo ultimo numero, datato 4 luglio 1974, ha pubblicato una sconcertante serie di notizie riguardanti l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che da tali notizie si apprende che, alla fine di ogni anno, l'INPS, provincia per provincia, ha liquidato e liquida somme iperboliche ad un lungo elenco di avvocati, di propria fiducia, per le cause perdute contro i lavoratori (nel 1972, infatti, su circa 60.000 cause, l'INPS ne ha perdute più di 40.000);

che è stato calcolato che nell'ultimo periodo detto ente ha versato ad avvocati e medici, per processi perduti contro lavoratori, ai quali era stato negato il diritto alla pensione, una media di 10 miliardi di lire ogni anno;

che nel bilancio di previsione dell'INPS per il corrente anno è stata prevista, per spese legali, la somma di lire 14 miliardi e 500 milioni;

che dall'ampia documentazione di cui il settimanale è venuto in possesso è possibile vedere che in talune provincie vi sono avvocati tanto fortunati i quali ricevono ogni anno dall'INPS somme favolose di tal genere: 143 milioni, 168 milioni, 199 milioni, 203 milioni,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di dover portare immediatamente a conoscenza del Parlamento il « rapporto dettagliatissimo » da lui giustamente richiesto al presidente del collegio dei sindaci dell'INPS, non appena venuto a conoscenza di tale ennesimo clamoroso scandalo, regalato ancora una volta ai

pensionati, ai lavoratori ed all'intera opinione pubblica del nostro Paese.

Gli interpellanti rivolgono tale sollecitazione preoccupati che un tale stato di cose possa, al limite, favorire l'organizzazione di interessi aventi per obiettivo l'avversione generalizzata all'accoglimento delle legittime richieste avanzate dagli assistiti, allo scopo di costruire, su detti ricercati dissensi giuridici, le troppo facili fortune di cui — come si è visto — già si è avuto un brutto, concreto esempio.

(2 - 0339)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , Segretario:

VERONESI, BONAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per garantire l'apertura ed il funzionamento della Pinacoteca nazionale di Bologna, costretta a chiudere per mancanza di personale.

Gli interroganti fanno presente che solo la sensibilità del Consiglio provinciale di Bologna — che, con un opportuno provvedimento, assunto all'unanimità, ha fornito alla Pinacoteca il personale necessario al suo funzionamento — ha garantito l'agibilità di una delle più importanti istituzioni culturali dell'Emilia proprio nel periodo di massimo afflusso di turisti stranieri.

Gli interroganti, pertanto, interpreti delle giustificate preoccupazioni dei cittadini e del mondo culturale di Bologna, sollecitano tempestive misure atte a sanare la paradossale ed inammissibile situazione.

(4 - 3404)

BONINO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere i criteri che hanno informato il suo Dicastero nell'elaborazione del docu-

mento relativo ai « progetti speciali » per la Sicilia da affidare all'ENI, all'IRI, all'EFIM, alla FIAT, alla « Montedison » e all'ANCE.

Risulta che gli investimenti per la Sicilia, nei settori della casa, della scuola, della sanità, dei trasporti e dell'ambiente, sono previsti nella misura di 1.600 miliardi di lire da impiegare nell'arco di un decennio.

Risulta, altresì, che da tale piano di investimenti Messina e la sua provincia sono completamente escluse, e con ciò il Ministero dimostra di non conoscere le effettive esigenze di tutte le aree dell'Isola, ignorando la grave crisi idrica nella quale da decenni si dibatte la città di Messina, la carenza di attrezzature ospedaliere in tutto il territorio messinese, la mancanza di adeguati ambienti scolastici, l'insufficienza nel settore dei trasporti e l'urgente necessità di interventi in difesa dell'ambiente.

Appare, inoltre, strano che, su 9 provincie siciliane, sia soltanto quella messinese ad essere del tutto ignorata dal piano predisposto dal Ministero.

L'interrogante chiede, pertanto, che la programmazione di tali progetti speciali venga riveduta e che anche alla provincia di Messina vengano assegnati quegli interventi indispensabili al suo vivere civile.

(4 - 3405)

LANFRÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ed al Ministro dei lavori pubblici.*

— Premesso:

che l'ANAS, cui spetta il compito preciso di provvedere alla gestione ed all'incremento del patrimonio viario statale, può dare in concessione a soggetti privati la realizzazione delle opere stradali e la loro gestione;

che, per tale ipotesi, la legge 7 febbraio 1961, n. 59, affida all'ANAS il compito di vigilare sull'attività dei concessionari, finalità che è stata costantemente conseguita, fra l'altro, attraverso la nomina di un funzionario dell'ANAS medesima quale rappresen-

tante dell'Azienda in seno ai collegi sindacali delle società concessionarie;

che la legge 28 aprile 1971, n. 287, recante modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale, ha espressamente sancito, all'articolo 3, comma quarto, che le convenzioni stipulate dall'Azienda debbano prevedere « ... che facciano parte del collegio sindacale o dei revisori dei conti degli enti concessionari un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS »;

che la legge 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, detta, all'articolo 52, che « ... il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata ... può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato » (con ciò escludendo, in via di principio, tutto il personale di qualifica inferiore);

che, in ossequio al precetto normativo della summenzionata legge 28 aprile 1971, n. 287, ma in aperto dissenso con il disposto di cui al riferito articolo 52 della legge 30 giugno 1972, n. 748, sono stati di recente designati, quali sindaci in seno ai collegi suddetti, anche funzionari dell'ANAS con qualifica di direttore di sezione e persino due impiegati della carriera di concetto, mentre, in pari tempo, non è stato preso in considerazione un funzionario che, trovandosi nelle condizioni ipotizzate dal citato articolo 52 (in quanto direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento) risulta, in tale modo, arbitrariamente pretermesso;

che siffatte determinazioni dell'Amministrazione si manifestano palesemente illegittime e cariche di gravi conseguenze, in quanto, oltretutto, rischiano di rendere annullabili le deliberazioni adottate da collegi sindacali cui spettano importanti e delicate funzioni di controllo e che, per i motivi susposti, risultano invece composti anche di soggetti non all'altezza di quei compiti,

si chiede di conoscere se i Dicasteri cui è rivolta la presente interrogazione non ravvisino l'esigenza, anche a tutela dell'interesse pubblico, di promuovere provvedimenti

atti a sanare l'attuale irregolare situazione, riportandola entro i precisi vincoli di legge.  
(4 - 3406)

BRUNI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dei ritardi sempre più pesanti che i treni passeggeri subiscono sulla linea Falconara-Roma e viceversa, con frequenti perdite di coincidenze ed intuibile disagio dei passeggeri.

In particolare, si chiede:

a) se il Ministero è in grado di indicare un treno passeggeri lungo la linea in questione che sia giunto in orario (ad esclusione del « rapido » preso dall'onorevole Bozzi all'epoca in cui era Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile);

b) se, pur tenendo conto della situazione complessiva della tratta, non è davvero possibile evitare ritardi che oscillano dai 30 minuti alle 2 ore;

c) che fine hanno fatto i famosi nuovi mezzi di trasporto, annunciati fin dal 1971, che per le loro caratteristiche tecniche avrebbero permesso una maggiore velocità;

d) quali prospettive reali vi sono, nell'ambito dei programmi del Ministero, di un ammodernamento della tratta Falconara-Orte, arteria decisiva di collegamento della costa adriatica con quella tirrenica, tenendo conto che i cittadini marchigiani, a differenza di quelli di altre regioni, non hanno alternative in quanto le strade sono in condizioni pietose e l'« Italia » ha cessato i collegamenti con Roma.

(4 - 3407)

POERIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per chiedere il loro intervento affinché l'unità distaccata dell'INAM attualmente in funzione a Cirò Marina, in provincia di Catanzaro, venga trasformata in sezione autonoma e corredata di adeguati locali, attrezzature mediche e assistenza specialistica, con la presenza continuativa di medici, stante il grande numero di lavoratori che se ne servono per la loro salute e per la richiesta di conseguenti cure.

Cirò Marina si trova al centro di un vasto territorio agricolo-industriale-turistico di enorme sviluppo, con prospettive sempre crescenti nella triplice attività, come è dimostrato dalla presenza di circa 4.000 ettari di vigneto specializzato, con produzione vinicola a denominazione di origine controllata, dalla presenza di un grosso complesso « Montedison » e di numerose cantine vinicole e da un'attrezzatura turistica che incomincia ad avere una certa rilevanza.

Cirò Marina è centro ferroviario, centro commerciale, centro bancario, al quale fanno capo i comuni di Melissa, Torre Melissa, San Nicola dell'Alto, Carfizzi, Umbriatico, Pallagorio, Crucoli, Torretta di Crucoli, Cirò Superiore.

La richiesta avanzata dall'interrogante è fatta a nome dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dei comuni della zona.

(4 - 3408)

LI VIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

i motivi per i quali non si è provveduto, come fissava la legge, ad approvare entro il periodo di un anno il regolamento di esecuzione relativo alla legge 15 marzo 1973, n. 44;

per quale data si prevede possa entrare effettivamente in funzione la predetta legge.

(4 - 3409)

PREMOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — (Già 3 - 1165)

(4 - 3410)

### Ordine del giorno

per la seduta di martedì 9 luglio 1974

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LANFRÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che al cittadino greco Nicola Rosas, ospite della nazione italiana, è stata, a Venezia, rifiutata la proclamazione a dottore in architettura sotto la pressione di gruppi extra-parlamentari marxisti-leninisti, con lo specioso pretesto che si trattava di cittadino di un Paese antidemocratico, l'interrogante chiede di sapere:

a) se tale linea di condotta delle autorità accademiche dell'Istituto di architettura di Venezia obbedisca a direttive impartite dalle autorità governative;

b) in caso negativo, quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili di simili abusi, che nulla hanno a che vedere con il più volte a parole conclamato spirito di libertà e di democrazia che dovrebbe regolare la vita nazionale.

(3 - 0956)

VENANZETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa circa la vendita effettuata dagli attuali proprietari di una parte della Villa Torlonia, situata sulla via Nomentana in Roma, si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il suo Ministero intenda adottare per garantire il rispetto dei vincoli esistenti sulla Villa stessa e per consentire l'ormai indilazionabile acquisizione pubblica dell'intero complesso, onde renderne al più presto operante la destinazione a parco pubblico.

(3 - 1085)

PAPA, SCARPINO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, URBANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato lo stato di pauroso depauperamento del nostro patrimonio artistico e culturale, di cui l'ultima grave testimonianza è costituita dal furto della pala del Giorgione, gli interroganti chiedono se il Ministro non consideri ormai non più differibile la presen-

tazione — tante volte annunciata dal Governo in questi ultimi anni — della legge di riforma dell'amministrazione dei beni culturali, che affronti in modo organico il problema della tutela, della conservazione e della valorizzazione del nostro patrimonio artistico.

(3 - 0339)

ENDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in quale modo intenda provvedere alla difesa del patrimonio artistico nazionale che, come ha affermato il Consiglio superiore delle antichità e belle arti a conclusione di una recente seduta straordinaria, « è minacciato da progrediente rovina, soprattutto a causa della disfunzione dei suoi organi di tutela ».

Il Consiglio superiore predetto, dopo aver rilevato la carenza del personale direttivo, tecnico e di custodia (particolarmente grave in questi tempi, in cui sono tanto frequenti le azioni criminose contro il patrimonio artistico), ha rivolto al Ministro un solenne appello « affinché provveda, nel quadro delle sue competenze, ai più urgenti rimedi di uno stato di cose che precipitano ormai rapidamente al disastro ».

(3 - 0491)

ENDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato della proposta — formulata nel corso di un convegno promosso recentemente a Roma dall'associazione culturale « Vittorio Zingone » — di far partecipare gruppi di volontari, accuratamente scelti, alla tutela del patrimonio artistico nazionale;

per conoscere, altresì, il suo pensiero in merito a tale iniziativa, la cui realizzazione potrebbe forse sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine al problema della conservazione e della valorizzazione di opere che sono tanta parte della civiltà mondiale;

per sapere, infine, nel caso di giudizio positivo circa l'utilità della collaborazione dei volontari, in qual modo essa potrebbe attuarsi.

(3 - 0511)

LANFRÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere, con riferimento al furto di due tele del Veronese avvenuto, il 14 aprile 1973, nella chiesa di San Sebastiano in Venezia, quali misure siano allo studio per prevenire il sistematico scempio in atto del patrimonio artistico nazionale.

(3 - 0605)

LANFRÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere, con riferimento al furto della pala del Mantegna, effettuato nella basilica di San Zeno in Verona, ed al furto delle tavole gotico-bizantine, effettuato nella cattedrale di Caorle, cosa si attenda per predisporre, finalmente, misure seriamente idonee ad evitare la progressiva dispersione e la rovina dell'inestimabile patrimonio artistico nazionale.

(3 - 0645)

FERMARIELLO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro senza portafoglio per i beni culturali ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando finalmente si giungerà, con nuove leggi, da tempo invocate, studiate e proposte, ad assicurare la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale, devastato dalla speculazione, dall'abbandono e dai furti clamorosi che si ripetono ormai quotidianamente.

(3 - 1012)

LANFRÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali e per l'ambiente.* — Per sapere, con riferimento al clamoroso furto, avvenuto il giorno 27 maggio 1974, di monete antiche appartenenti alla collezione Papadopoli-Aldobrandini, d'incalcolabile valore, esposte al Museo Correr di Venezia in occasione della terza Mostra numismatica europea, quali provvedimenti si intendano una

buona volta adottare onde porre termine allo scempio del patrimonio artistico nazionale.

(3 - 1180)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, PIOVANO, URBANI, ARGIROFFI, SCARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che le ultime notizie, ampiamente riportate dalla stampa, sui frequenti furti di opere d'arte d'inestimabile valore, confermano il gravissimo depauperamento cui è esposto, ormai da anni, il nostro patrimonio culturale ed artistico;

constatato che, nonostante le assicurazioni date dal Governo, nel corso degli ultimi due anni, circa la riforma dell'Amministrazione dei beni culturali, il disegno di legge non è stato ancora presentato, mentre non sono stati neppure adottati quei provvedimenti urgenti atti ad arrestare la sistematica espiazione e l'incontrollata esportazione di opere d'arte,

gli interpellanti chiedono al Ministro:

a) se non ritenga ormai non più differibile la presentazione del disegno di legge di riforma, che affronti, nell'ambito di una moderna e democratica amministrazione, i problemi della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei beni artistici del Paese;

b) quali iniziative intenda, nel frattempo, prendere, con tutta l'urgenza imposta da una situazione che si fa ogni giorno più drammatica, perchè siano predisposte idonee e rigorose misure di sorveglianza e di protezione delle opere d'arte.

(2 - 0126)

LANFRÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali.* — Premesso:

che lo stesso interpellante, a seguito di numerosi furti di opere d'arte, ha presentato da tempo interrogazioni alle quali sinora non è stata data nessuna risposta;

che i furti continuano incessanti (nei giorni scorsi è stata fatta razzia nel Museo civico di Belluno che è risultato del tutto incustodito);

che in piena stagione turistica i visitatori italiani e stranieri hanno più volte trovato chiuso, a Venezia, il Palazzo Ducale e sbarrato l'accesso all'Accademia di belle arti;

che le chiusure sono state giustificate con la carenza del personale,

l'interpellante chiede di sapere quali provvidenze siano allo studio, per essere attuate con l'urgenza che il caso richiede, onde pervenire ad una seria tutela del patrimonio artistico nazionale ed alla sua conservazione, nonchè ad assicurare un efficace servizio nei musei e nelle gallerie affinché non vengano meno agli stessi loro scopi istituzionali, culturali e turistici.

(2-0189)

ENDRICH, PLEBE, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali.* — Per sapere a che punto è il lavoro di riordinamento e di coordinamento degli organi (attualmente appartenenti a diversi Dicasteri) preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale, con quali criteri si procede o si procederà a tale riordinamento ed a tale coordinamento e con quali mezzi si provvederà ad una valida salvaguardia dei nostri beni culturali, di cui universalmente, in Italia ed all'estero, vengono lamentati lo stato d'abbandono nel quale spesso sono lasciati ed il deterioramento dovuto alla mancanza di un'efficace difesa.

(2-0219)

LANFRÈ, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Premesso:

che nel 1973 sono stati consumati nel Veneto i seguenti furti di opere d'arte:

gennaio — un Liberale da Verona nella chiesa di Boschi San Marco, un Cima da Conegliano a Gemona;

febbraio — due Veronese a Cividale; marzo — il polittico carpacesco di Tisoi;

aprile — due Liberale da Verona nella chiesa di San Sebastiano a Venezia, quadri cinquecenteschi ed armi antiche al museo navale di Venezia, il trittico tizianesco di Castelroganzuolo;

maggio — sei quadri del '700 nella Villa nazionale di Stra;

giugno — sei tavole trecentesche nella cattedrale di Caorle, un comparto del famoso polittico del Mantegna a San Zeno a Verona;

agosto — razzia nel museo di Belluno;

novembre — tre quadri di Mantegna al museo di Castelvechio a Verona;

che al riguardo sono state dagli interpellanti presentate numerose interrogazioni, rimaste peraltro a tutt'oggi senza risposta;

che il giorno 22 dicembre 1973 è stata trafugata a Mirano (Venezia) la pala del Tiepolo raffigurante il « Miracolo di Sant'Antonio »;

che è risultato che nella Chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo di Mirano, dove la pala si trovava, non era stato predisposto nessun segnale d'allarme;

che, nonostante il grave e preoccupante ripetersi di fenomeni delittuosi che depauperano vieppiù il patrimonio artistico italiano, nessuna efficace misura è stata posta in essere dalle autorità,

gli interpellanti chiedono di conoscere se e quali provvidenze siano allo studio per prevenire e porre termine al ripetersi di tali impressionanti imprese criminose e per salvaguardare l'inestimabile patrimonio artistico della nazione.

(2-0260)

ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, VENANZETTI, STIRATI, BUZIO, DE CAROLIS, PAPA, SIGNORI, MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Il recente clamoroso furto al Santuario di Loreto si aggiunge alle quasi giornaliere spoliazioni del nostro patrimonio artistico e culturale, nonchè ai guasti ed alle carenze

di cui le Soprintendenze hanno motivo di lamentarsi, e ne fa ormai un cumulo tale di danni di varia natura **da aggravare le** responsabilità, non tanto di chi è preposto alla cura ed alla custodia **di quei diversi** beni della nazione, quanto del Ministero cui compete di provvedere con **leggi e regolamenti** alla loro tutela.

Da otto anni la Commissione Franceschini ha concluso le sue inchieste ed inviato le opportune proposte; per altrettanti anni altre Commissioni, **altre proposte legislative**, altre istanze urgenti da parte del Parlamento, altre promesse, da bilancio a bilancio e da una data all'altra, si sono succedute, senza giungere ad una soluzione, nemmeno

provvisoria, nemmeno parziale, nemmeno semplicemente cautelativa.

Si interpella, pertanto, una volta ancora, il Ministro sul suo **preciso intendimento** circa i problemi qui sollevati, nella speranza che venga, con la maggiore sollecitudine e fermezza, posto un termine a tale umiliante e rovinosa situazione d'incuria e d'incertezza di un patrimonio di così eccezionale importanza.

(2 - 0271)

La seduta è tolta (ore 18,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari